

INFORMATIVA_117_2020

Roma, 12 Novembre 2020

**D.P.C.M. 03/11/2020 IN MATERIA DI LAVORO AGILE NELLA CONTINGENTE
GESTIONE DELL'EMERGENZA PANDEMICA NELLA P.A.
MANCATA OSSERVANZA DELLA NORMATIVA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI MASSIMO
RISCHIO. DIFFIDA.**

Si allega Nota trasmessa ai Capi degli Uffici Giudiziari delle Zone Rosse: Piemonte, Lombardia, Valle D'Aosta, Calabria e Bolzano.

L'Ufficio Stampa

PROT N. 205_GIUS_2020

ROMA 12.11.2020

Ai PRESIDENTI DI CORTE D'APPELLO
ca.torino@giustizia.it
ca.milano@giustizia.it
ca.brescia@giustizia.it
ca.bolzano@giustizia.it; segreteria.ca.bolzano@giustizia.it
ca.reggiocalabria@giustizia.it
ca.catanzaro@giustizia.it

Ai PROCURATORI GENERALI
VALLE D'AOSTA-PIEMONTE, LOMBARDIA, BOLZANO e CALABRIA
ZONE ROSSE
pg.torino@giustizia.it
pg.milano@giustizia.it
pg.brescia@giustizia.it
pg.bolzano@giustizia.it; markus.mayr@giustizia.it
pg.reggiocalabria@giustizia.it
pg.catanzaro@giustizia.it

E per il tramite Ai CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
ZONE ROSSE

e p.c. Al MINISTRO, AVV. ALFONSO BONAFEDE
centocifra.gabinetto@giustizia.it

Al CAPO DIPARTIMENTO DOG,
DOTT.SSA BARBARA FABBRINI
segreteria.capodipartimento.dog@giustizia.it

Al DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DELLA FORMAZIONE ALESSANDRO LEOPIZZI
dgpersonale.dog@giustizia.it

LORO SEDI

Oggetto: D.P.C.M. 03.11.2020 in materia di lavoro agile nella contingente gestione dell'emergenza pandemica nella P.A. Mancata osservanza della normativa negli Uffici Giudiziari di massimo rischio. Diffida.

La scrivente O.S.

PREMESSO

- che col D.P.C.M. del 03.11.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 04.11.2020 ed alla data odierna compiutamente vigente ed efficace, il Governo nazionale ha inteso innovare, tra l'altro, nel disposto normativo in materia di lavoro agile e segnatamente con l'**art. 3, lett. i, recita: "i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile"**.

Ciò nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).

Nel successivo art. 5, comma 3, il citato decreto disciplina forme e modalità, articolandone solo le modalità minime, dello "smart working" nel resto del territorio nazionale.

- Che, a riguardo, appare indubbia la natura sostanziale di legge, nonostante l'involucro di fonte normativa secondaria (regolamento), del provvedimento de quo. Invero, la natura sostanziale di forma primaria si trae prima dagli artt. 1 e 3 del d.l. n. 6/2020 e poi dal d.l. n. 19/2020 (entrambi convertiti in legge), che dopo aver elencato le misure di contenimento della pandemia, hanno affidato la formulazione delle norme di dettaglio ed attuative ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Su tale operazione ermeneutica converge, salva qualche voce dubbiosa, la comunità giuridica nazionale, immersa quantomeno in una sorta di silenzio/assenso cui ovviamente ha seguito, in assenza di domande avverse, il silenzio della giurisprudenza.
- Che appare, poi, possibile osservare come la dottrina più illuminata abbia individuato ulteriori argomenti diretti a riconoscere forza di fonte primaria alla decretazione d'urgenza diretta a contenere e contrastare il COVID 19 (Massimo LUCIANI, *Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell'emergenza*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2020). Detta dottrina afferma, a ragion veduta, che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri trovino legittimazione nel Codice della protezione civile, in particolare nelle parti in cui esso individua nel Presidente del Consiglio l'autorità nazionale di protezione civile e il titolare delle politiche in materia (art.3, comma 1, lett. a) e gli affida "poteri di ordinanza in materia di protezione civile" (art. 5, comma 1), ordinanze che possono essere adottate "in deroga a ogni disposizione di legge, pur nei limiti e con le modalità indicate nella deliberazione dello stato d'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea" (art. 25, comma 1); l'ipotesi interpretativa in parola trova conforto,

secondo l'Autore, anche nella **giurisprudenza costituzionale** (Corte cost., Sent. n. 277 del 2008), **che, in riferimento a ordinanze analoghe previste dalla legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile e che possono essere emesse a seguito della dichiarazione d'emergenza, anche per far fronte ad essa, dal Presidente del Consiglio, afferma che “per l'attuazione dei predetti interventi di emergenza, possono essere adottate ordinanze ... in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto, tuttavia, dei principi generali dell'ordinamento giuridico”**). I DPCM, precisa Luciani, sono ordinanze, “pur se nella forma tipica – per quell'organo – del decreto del Presidente del Consiglio”.

- Che in tale quadro normativo appare chiaro come nelle predette “zone rosse” (ed in quelle che tra poco lo diverranno per decreto del ministro della salute) sia sospesa l'efficacia non solo dell'accordo con le OO.SS. sulla attuazione del lavoro agile del 14.10.2020, bensì anche tutta la precedente normativa sia essa legislativa, sia regolamentare, ivi incluso l'art. 263 del d.l. n. 34/2020, in materia di pandemia che s'appalesi incompatibile col dettato di cui all'art. 3, lett. i, del DPCM 03.11.2020.
- Che, ne discende, in ossequio ai principi generali del nostro Ordinamento, che nei predetti territori (rossi) riprende completo vigore l'art. 87 del d.l. n. 18/2020 di cui, peraltro, la lett. i dell'art. 3, cit, può costituire una sintesi.
- Che, per conseguenza, i Capi degli Uffici Giudiziari dovranno individuare le attività urgenti ed indifferibili da svolgersi in presenza, cui adibire il personale nel numero strettamente necessario: in questo può costituire causa di semplificazione e velocizzazione l'esperienza acquisita e le attività precedentemente svolte in virtù del citato art. 87. Gli altri lavoratori dovranno essere posti in lavoro agile.
- Che purtroppo occorre osservare come con circolare del 06.11.2020, a firma del Capo Dipartimento, il Ministero sembra non voler dare attuazione alla lett. i dell'art. 3 del DPCM del 03.11.2020, ignorandola e fornendo istruzioni vevoli solo in altre parti del Paese (auspicando che ne restino).
- Che alcuni Capi di Uffici Giudiziari appaiono voler dare pedissequa esecuzione a quanto inopinatamente indicato.
- Che ciò s'appalesa verificarsi solo nell'Amministrazione della Giustizia e non negli altri rami della P.A., quasi come se il personale fosse considerato figlio di un Dio minore, cui non è consentito neppure il diritto di transitare in altra Amministrazione.
- Che, al contrario, questa O.S. rivendica con forza la pari dignità di tutto il personale, ivi incluso ogni vertice apicale, così come garantito dalla Costituzione.
- Che in virtù dell'evidenziata normativa, tesa a tutelare il valore costituzionale del diritto alla salute con prevalenza su ogni altro diritto e/o interesse, grava sui Capi degli Uffici Giudiziari ricadenti nelle zone di massimo rischio, datori di lavoro, l'ineludibile obbligo di far rimanere nelle abitazioni, in tutti i modi possibili, il Personale Amministrativo, in conformità al disposto normativo e per rafforzare l'unica difesa certa contro la pandemia in atto.
- Che già è stato emanato qualche ordine di servizio non ossequioso delle citate norme.

- Che eventuali errori di valutazione e/o interpretazione delle norme, da parte dei capi degli uffici, sono destinati ad incidere su beni primari quali la salute e la vita dei lavoratori, per cui questa O.S. non può esimersi da una netta, chiara ed inequivocabile denuncia di quanto è accaduto e potrebbe accadere in molti uffici giudiziari.
- Che, operando ulteriori considerazioni extragiuridiche, è possibile osservare come (purtroppo in questo momento) tutti gli Uffici Giudiziari possono essere considerati “di fatto zone rosse” a causa dell’eccezionale numero di persone che li frequentano (ad es. il numero di persone che frequenta il Palazzo di Giustizia di Milano potrebbe tranquillamente corrispondere a quello degli abitanti di una media cittadina di provincia).
- Che ancora altra negativa considerazione può farsi allorché si legga in vari comunicati di diversi livelli che si è proceduto a concordare alcunché con gli avvocati, ecc., e non col personale amministrativo (rectius giudiziario) attraverso le organizzazioni che lo rappresentano, peraltro, come normativamente previsto.

Tanto premesso, la scrivente O.S.

DIFFIDA

- a dare puntuale attuazione alla lett. i dell’art. 3 del DPCM del 03.11.2020 astenendosi dall’emanare ordini di servizio, anche rivestenti la forma di turnazioni preparate da Quadri e Dirigenti, non conformi ai precetti legislativi ed amministrativi illustrati in parte narrativa ed a revocare quelli emessi;

Con riserva di ogni azione ritenuta utile per la tutela della salute e della vita dei lavoratori.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO



